

# **TI\_GERICHTE 11.2022.100 vom 14. Dezember 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2022.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.100)

FR: TI\_GERICHTE 11.2022.100 du 14 décembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 11.2022.100 del 14 dicembre 2023

## **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: custodia e relazioni personali; idoneità alla custodia

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari adottati in tali procedimenti (art. 248 lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiose essendo anche la custodia del figlio, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione finale è stata notificata al patrocinatore della convenuta l'8 giugno 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Co minciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 18 giugno 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 20 giugno 2022, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Quanto al decreto cautelare dell'8 ottobre 2021, esso è pervenuto ai legali delle parti l'11 ottobre 2021 (tracciamenti degli invii n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Inoltrati il 20 e il 21 ottobre 2021, anche tali appelli sono di conseguenza ricevibili. I. Sull'appello di AP 1 contro la sentenza finale

### **E. 3**

Litigioso è in primo luogo l'affidamento del figlio, che l'appellante chiede rimanga sottoposto alla custodia congiunta dei genitori. Ora, se i coniugi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1), che può

sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC). a) Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Ove si dia sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. Di rilievo è anche il desiderio del figlio, seppure egli non disponga (ancora) della capacità di discernimento necessaria per valutare la portata della questione. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II- 2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655 consid. 6 con ulteriori richiami; I CCA, sentenza 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8a ). b) In concreto il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che con il decreto cautelare dell'8 settembre 2021 L. \_\_\_\_\_ era stato affidato al padre in ragione dei problemi incontrati dalla convenuta per abuso di alcool e sulla base delle considerazioni della delegata all'ascolto, la quale aveva rilevato la mancanza di fiducia del figlio nella madre. Dalla perizia, egli ha soggiunto, è emerso poi che le capacità genitoriali del padre garantiscono “un apprezzabile andamento”, mentre quelle della madre sono risultate “assai fragili”, di modo che l'affidamento ad AO 1 è auspicabile, tenuto conto anche della volontà ripetutamente espressa dal figlio. Il primo giudice ha quindi confermato l'affidamento di L. \_\_\_\_\_ al padre, verosimilmente il genitore più idoneo alla custodia, anche perché ciò risponde all'auspicio dal ragazzo. c) L'appellante sostiene che l'affidamento esclusivo di L. \_\_\_\_\_ al padre è contrario all'interesse del figlio, il cui sviluppo necessita della presenza e delle attenzioni costanti di entrambi i genitori. Essa rileva di essere una madre amorevole e capace, facendo valere che i numerosi medici ed esperti interpellati in merito al suo stato di salute hanno sottolineato in modo unanime le controindicazioni della soluzione adottata dal primo giudice. L'appellante soggiunge che la delegata all'ascolto ha ricondotto il disagio del figlio non tanto a ragioni attribuibili a lei medesima quanto piuttosto al conflitto fra i genitori, tant'è che L. \_\_\_\_\_ ha denotato malessere in ragione delle ripetute audizioni. Essa sottolinea inoltre che dall'inizio della procedura non ha più abusato di bevande alcoliche né si sono verificati “altri spiacevoli eventi”. Per finire, essa ritiene impossibile che il figlio possa essersi espresso “liberamente e con coscienza nei termini presentati nei rapporti”, adducendo che L. \_\_\_\_\_ non desidera essere tolto dalle cure di lei e che, in ogni modo, data l'età, quegli non è ancora in grado di fare astrazione dalle pressioni esterne né di formulare una volontà stabile e indipendente. d) Che per uno sviluppo equilibrato di un figlio il rapporto con entrambi i genitori sia essenziale è indiscutibile. Che l'appellante voglia bene al figlio è altresì pacifico. E che prima di affidare la custodia esclusiva a un genitore il giudice esamini se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata è altrettanto vero. Ciò non toglie che la premessa necessaria per l'attribuzione dei diritti parentali è la capacità dei genitori. E nel caso in esame la psicologa e psicoterapeuta \_\_\_\_\_ ha reputato che quella di AP 1 è “assai fragile”, quantunque l'esperta si sia dipartita dal presupposto che “una vulnerabilità psichica e/o uso di sostanze non implicano, di per sé, una condizione di pregiudizio” (referto del 18 marzo 2022, pag. 28). La professionista ha fatto notare in particolare che la convenuta è ancorata tuttora a meccanismi di “negazione della consapevolezza, della responsabilità e dell'impatto su L. \_\_\_\_\_ delle vicende legate all'abuso pregresso” di alcolici e soprattutto “poco consapevole dello strascico psicologico e relazionale (madre-figlio)”. Per la professionista

inoltre l'interessata mostra fragilità nella “capacità di mantenere l'esame della realtà”, nelle “competenze relative alla lettura dei propri stati emotivi e, di riflesso, quelli del figlio L\_\_\_\_\_”, come pure nella “capacità di controllo degli impulsi e di tollerare le frustrazioni, nonché di modulare la relazione affettiva” (referto, pag. 27). La perita ha quindi segnalato le misure a protezione del minore da lei ritenute necessarie e ha auspicato che L\_\_\_\_\_ sia affidato al padre, constatando un “apprezzabile andamento delle [di lui] competenze genitoriali” (pag. 28). L'appellante contesta “integralmente” tali risultanze, ma non spiega per quali motivi le conclusioni della specialista sarebbero inattendibili. La sua personale convinzione non basta per relativizzare quanto ha constatato la specialista, persona disinteressata, di sicura esperienza e chiamata a esprimersi con oggettività per il bene del minore. In concreto non sussistono dunque le condizioni per scostarsi dal referto peritale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 6e). e) Relativamente al consumo di alcolici, dagli atti risulta che nell'aprile del 2021 AP 1 è stata portata, su segnalazione del marito e del figlio che l'avevano trovata in cucina “in uno stato di grave alterazione per avere ingerito una bottiglia di cognac” (rapporto della dott. \_\_\_\_\_, del 20 agosto 2021), al Pronto soccorso \_\_\_\_\_ per “un'intossicazione acuta di etile” (lettera EOC del 1° aprile 2021). Dimessa dal nosocomio, per un mese essa è rimasta alla Clinica \_\_\_\_\_ per una cura di disintossicazione. Ancora nel maggio del 2021 essa ha ammesso di bere “un paio di mezzi litri” durante il week end (doc. 6, pag. 6). Non si disconosce che gli ultimi esami specialistici esperiti in corso di causa non hanno messo “in evidenza un eventuale abuso di alcool” da parte della convenuta, rispettivamente hanno dato “risultati compatibili con un'astinenza nei 3-4 mesi antecedenti al prelievo” (risultati dei prelievi eseguiti dall'istituto \_\_\_\_\_ dal 16 settembre al 19 ottobre 2021, nel relativo fascicolo; risultati del prelievo del 2 settembre 2021: doc. 23–25). Come ha rilevato il medico di base, tuttavia “la disintossicazione dall'alcool è un percorso lungo e difficile, con possibilità di ricadute”, tant'è che nel caso della convenuta precedenti trattamenti e ricoveri non hanno avuto un esito risolutivo (rapporto della dott. \_\_\_\_\_, del 20 agosto 2021). Né l'interessata nega che in passato episodi spiacevoli legati al consumo di alcool da parte sua abbiano coinvolto anche il figlio (rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria del 21 luglio 2021, doc. I richiamato dal Ministero pubblico). L'evoluzione dello stato di salute dell'appellante è quindi incoraggiante e testimonia un lodevole impegno, ma i rischi (nell'ottica della tutela del bene del figlio) correlati a una simile patologia non possono essere sottovalutati. Così, per la dott. \_\_\_\_\_ l'affidamento al padre potrebbe “tutelare il minore dal rivivere esperienze drammatiche” (rapporto del 20 agosto 2021, pag. 3 in fine). f) Non si trascura che il personale curante di AP 1 ha espresso timori per le possibili conseguenze negative sulla paziente nel caso di un affidamento del figlio al padre (lettere di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, del 17 agosto 2021, della psichiatra \_\_\_\_\_, del 20 agosto 2021 e dello psicologo \_\_\_\_\_, del 20 agosto 2021). Anche il medico di base ha ricordato che l'affidamento del figlio al padre “potrebbe gravare su un già compromesso stato psico-fisico, minando un già precario equilibrio psico-emotivo”, non senza precisare tuttavia che una decisione in tal senso “avrebbe anche potuto “stimolar[la] ad affrontare il percorso di disintossicazione con più fermezza” (rapporto della dott. \_\_\_\_\_, del 20 agosto 2021, pag. 3 alla fine). Sta di fatto che per l'attribuzione dei diritti parentali gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun caso fungere da strumento terapeutico per un genitore. L'affidamento del figlio, in altri termini, non deve servire per tutelare l'equilibrio psichico del genitore (RtiD II-2022

pag. 696 consid. 6b con rinvii). E i referti del personale curante si concentrano appunto sulla salute dell'appellante e non sul bene del figlio. g) Quanto alla posizione del figlio, le indicazioni contenute nella relazione della delegata all'ascolto \_\_\_\_\_, del 20 settembre 2021, hanno trovato conferma nella perizia della psicologa e psicoterapeuta \_\_\_\_\_, la quale ha riferito il desiderio di L\_\_\_\_\_ di essere affidato al padre e i suoi timori rispetto al rischio che la madre abusi di alcool durante le permanenze presso di lei (referto del 18 marzo 2022, pag. 23). Le inquietudini sullo stato di salute della madre sono state esposte dal ragazzo, in presenza di lei, anche alla psicoterapeuta \_\_\_\_\_ (relazione del 13 luglio 2021). L'appellante, tuttavia, non pare comprenderle. Anzi, come detto, per la perita costei “è ancorata a meccanismi di negazione (...) della consapevolezza, della responsabilità e dell'impatto sul minore delle vicende legate all'abuso pregresso e, soprattutto, poco consapevole dello strascico psicologico e relazionale (madre-figlio) che da tali vicende sono scaturite ” (referto del 18 marzo 2022, pag. 27). Posto ciò, che L\_\_\_\_\_ risenta anche del conflitto fra i genitori è verosimile, così com'è possibile che egli possa avere espresso alla madre insofferenza per le ripetute audizioni. La perita ha evidenziato nondimeno che le potenzialità intellettive, la capacità di discernimento e di autodeterminazione di L\_\_\_\_\_ sono adeguate al suo sviluppo e che egli ha saputo e voluto esprimersi nonostante il timore per le reazioni della madre (referto del 18 marzo 2022, pag. 22). La posizione del figlio appare dunque ferma e coerente. Né si intravedono elementi dai quali si possa desumere che l'opinione di lui sia in qualche modo indotta. Certo, alla sua età – 10 anni e

## **E. 8**

mesi al momento della perizia – non è scontato che un minore sia in grado di formarsi un'opinione propria. Per tacere del fatto nondimeno che tale età si avvicina a quella che permette a ragazzi di elaborare ragionamenti logici e possedere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (di solito fra gli 11 e i 13 anni: DTF 133 III 150 consid. 2.4, 131 III 556 consid. 1.2.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.1616 del 12 giugno 2023 consid. 8d), L\_\_\_\_\_ ha sorretto la sua posizione in base a esperienze concrete e argomenti logici e adeguati alla sua maturità. A un esame sommario non sussistono dunque motivi per scostarsi dalla propensione del figlio. 4. L'appellante chiede, in caso di reiezione dell'appello sull'affidamento congiunto, di “fissare un adeguato diritto di visita”. Al riguardo il Pretore aggiunto, rammentato che l'assetto cautelare stabilito con decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 rispecchiava quanto proposto dalla convenuta, ha sottolineato le preoccupazioni espresse dal figlio circa l'eventualità che la madre possa trovarsi in uno stato alterato a causa di abuso di alcolici e al suo desiderio di stare con lei il fine settimana “solo se sta bene”, come pure il mercoledì, restando anche a “dormire ogni tanto”. Il primo giudice ha disciplinato quindi il diritto di visita in un giorno intero durante il fine settimana e nel mercoledì pomeriggio, dal termine della scuola fino all'inizio degli allenamenti di calcio, precisando che le relazioni potranno essere gradualmente estese sulla base delle indicazioni del curatore educativo. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Essa lamenta che il Pretore aggiunto “non ha speso una parola al riguardo delle usuali vacanze del calendario scolastico”, sicché a suo avviso non sussistono “controindicazioni” a stabilire diritti di visita, come da prassi, di “un fine settimana ogni due oltre alcune settimane durante le vacanze”. Se non che, così argomentando, essa trascura una volta di più le remore e i timori espressi dal figlio in merito all'andamento dei diritti di visita presso di lei (perizia del 18 marzo 2022, pag. 23 in basso e seg.). Considerati anche gli antefatti (sopra, consid. 3e), le preoccupazioni dal minore sono

comprensibili e meritano ascolto. Un'estensione graduale del diritto di visita non può prescindere, oltre che dal consolidamento dello stato di salute della madre, dal recupero di un rapporto di fiducia madre-figlio. Del resto il Pretore aggiunto ha già incaricato il curatore educativo di coordinare le relazioni personali madre-figlio e di proporre puntuali aggiustamenti, valutando la possibilità di estendere gradualmente tale assetto e cerziorandosi sul seguito della presa a carico psicoterapeutica di L\_\_\_\_\_ . Anche in proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica. 5. Per quanto attiene all'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'appellante chiede unicamente di posticipare al 31 agosto 2022 il termine per lasciare l'immobile. Tale scadenza è decorsa in pendenza di appello e dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop risulta che nel settembre del 2022 AP 1 si è trasferita altrove. Su questo punto l'appello è divenuto perciò privo di oggetto. 6. Relativamente ai contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la situazione della famiglia prima della separazione, accertando il reddito del marito in complessivi fr. 13 210.– mensili netti (fr. 7961.– stipendio dalla sua fiduciaria, fr. 520.– di indennità quale consigliere d'amministrazione di un'azienda italiana e fr. 3652.– per analoghe indennità per società svizzere) e quello della moglie in fr. 1750.– mensili. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del nucleo familiare in fr. 8665.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, interessi ipotecari fr. 141.–, spese di gestione e manutenzione dell'immobile fr. 288.–, riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati del marito fr. 471.80 e della moglie fr. 510.25, spese mediche fr. 169.30, tassa canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40, premio “terzo pilastro” fr. 280.30, assicurazione RC auto moglie fr. 232.–, imposta di circolazione moglie fr. 95.85, imposta federale fr. 705.25, cantonale fr. 1582.– e comunale fr. 1266.25, oltre al minimo esistenziale del figlio di fr. 600.– mensili). Per il primo giudice, di conseguenza, durante la comunione domestica ogni coniuge poteva disporre di un margine di fr. 2520.– mensili, pari a due quinti dell'eccedenza complessiva di fr. 6295.– mensili. Quanto alla situazione dopo la separazione, il Pretore aggiunto ha confermato il reddito del marito in complessivi fr. 13 210.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5990.– mensili complessivi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 655.05 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati fr. 471.80, tassa canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40, premio “terzo pilastro” fr. 280.30, onere fiscale stimato fr. 3000.–). Quanto alla moglie, il Pretore aggiunto ha imputato a quest'ultima dal 1° giugno 2023 un reddito ipotetico di fr. 4375.– mensili conseguibile estendendo il grado di occupazione al 100% e ha valutato il di lei fabbisogno minimo in fr. 4310.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio stimato fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 510.25, spese mediche fr. 169.30, assicurazione RC auto fr. 232.–, imposta di circolazione fr. 95.85, onere fiscale stimato fr. 500.–). Il fabbisogno minimo del figlio, infine, è stato accertato in fr. 855.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 163.80, premio della cassa malati fr. 166.–, spese mediche fr. 5.–, spese accudimento terzi-mensa fr. 120.–, dedotti l'assegno familiare di fr. 200.–). Il Pretore aggiunto ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3085.– mensili fino al 31 maggio 2023 e di fr. 6430.– mensili dopo di allora. In applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” egli ha così determinato il contributo alimentare per la moglie in fr. 4080.– mensili per il primo periodo e in fr. 2510.– mensili per il secondo. D'altro canto AP 1, genitore non

affidatario, è stata obbligata a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 855.– mensili. AO 1 è stato autorizzato da parte sua a dedurre tale importo dal contributo di mantenimento dovuto alla moglie. 7. In merito alle proprie entrate l'appellante sostiene di percepire attualmente fr. 1623.– per

### **E. 13**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Nel caso in esame poi, ove appena si capitalizzi la differenza litigiosa del contributo cautelare per la moglie (di fr. 4916.– mensili), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile già considerando il solo appello del marito contro il decreto dell'8 ottobre 2021. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate in ogni caso a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Le cause inc. 11.2021.140, 11.2021.141 e 11.2022.100 sono congiunte. 2. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di AP 1 contro la sentenza del 2 giugno 2022 (inc. 11.2022.100) è respinto e la decisione impugnata è confermata. 3. Le spese di tale appello di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 4. L'appello di AO 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.140) è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 5. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili. 6. L'appello di AP 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.141) è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 7. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 8.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).